

Sentenza del 17/11/2022 n. 1242 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche Sezione/Collegio 2

Intitolazione:

Imposta regionale sulle concessioni per l'occupazione e l'uso del demanio marittimo - potestà impositiva.

Massima:

Il presupposto dell'imposta regionale sulle concessioni per l'occupazione e l'uso del demanio marittimo va individuato nell'occupazione o nell'uso assentiti di beni demaniali o del patrimonio indisponibile dello Stato, indipendentemente dall'Autorità che, con il rilascio della concessione, costituisce il titolo per lo sfruttamento legittimo degli stessi. Il presupposto per l'esercizio del potere impositivo non coincide poi con il fatto oggettivo del rilascio della concessione da parte dell'autorità statale, ma piuttosto va collegato all'utilizzo da parte del concessionario di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, assumendo rilievo il fatto oggettivo della relazione materiale concretamente instaurata con la cosa; si prescinde quindi dal titolo che eventualmente, consentendola, rende legittimo il godimento ovvero l'utilizzo. u00C8 legittima di conseguenza la pretesa tributaria della Regione, trattandosi di entrata tributaria per legge "attribuita" alle Regioni (L. n. 281 del 1970, art. 1, lett. a).

Testo:

Oggetto del giudizio è il mancato pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni per l'occupazione e l'uso del demanio marittimo. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello non appare fondato. L'uso prolungato e non temporaneo dell'area portuale non è in discussione. Ciò premesso, sussiste in materia il potere impositivo della Regione. Su un caso analogo si è già espressa la Suprema Corte. Ai sensi dell'[art. 2, comma 1, della legge n. 281 del 1970](#), nonché dell'[art. 1, comma 1, della legge Regionale Toscana n. 2 del 1971](#), presupposto dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato, inclusi nel territorio della Regione, sono l'occupazione e l'uso assentiti degli stessi, indipendentemente dall'Autorità cui compete il rilascio della concessione, in questo caso la Regione Toscana ai sensi dell'[art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 1998](#), e non, invece, l'esistenza di una concessione rilasciata dallo Stato. (Cass.civ. n.6714/2020). Il principio stabilito dalla Suprema Corte può essere applicato anche al caso di specie. La [legge n. 281 del 1970](#), all'art. 2, - come testualmente affermato dalla Suprema Corte nella citata sentenza - ha infatti previsto l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione per le grandi derivazioni di acque pubbliche. La norma individua il presupposto impositivo, i soggetti passivi d'imposta del tributo (concessionari di beni del demanio e del patrimonio indisponibile) e la base imponibile, costituita dallo stesso canone di concessione. La [L.R. Marche n.3 del 1971](#), modificata dall'art 16 della Legge Regionale n.14/2007 e dall'art.30 della legge Regionale n.19/2007, prevede che l'imposta è determinata - per quello che qui rileva - nella misura del 10% del canone per la concessione del demanio marittimo. Le concessioni demaniali marittime riguardano, ai sensi dell'[art 1 del D.L. n. 400 del 1993](#), art. 1, convertito in [L. n. 494 del 1993](#), anche i servizi e le attività - come quella di specie - portuali e produttive. La successiva norma d'interpretazione autentica di cui alla [L. n. 172 del 2003](#), art. 13, - continua la Suprema Corte - ne fa espresso riferimento, stabilendo, per altro, con l'aggiunta di un ulteriore periodo al citato art. 1, comma 2, che le disposizioni di detto comma, che attengono esclusivamente alla durata delle concessioni, indipendentemente dalla natura, non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla [L. 28 gennaio 1994, n. 84](#). L'art. 7 del decreto medesimo, al comma 1, prevede che gli enti portuali (ora Autorità portuali, ai sensi della citata [L. n. 84 del 1994](#)), possano adottare, per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel decreto, "che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso" Il [D. Lgs. n. 68 del 2011](#), art. 8, comma 1, ha quindi previsto che, "ferma la facoltà per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1 gennaio 2013, sono trasformati in tributi propri" oltre agli altri tributi indicati dalla norma, "l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile". Il quadro normativo di cui sopra conferma che, riguardo all'annualità oggetto di accertamento, il tributo in questione resta nella titolarità dello Stato, non rilevando l'esercizio delle funzioni legislative o amministrative delle Regioni (o quanto a quelle amministrative, di altri enti, quali le Autorità portuali) riguardo all'utilizzazione dei beni stessi, come da costante giurisprudenza della Corte costituzionale in materia (Corte Cost. n. 286 del 2004; Corte Cost. n. 150 del 2003; Corte Cost. n. 343 del 1995) e che a fini del calcolo del quantum dell'imposta regionale - fissati in sede di normativa primaria, come si è visto, presupposto impositivo, soggetti passivi, base imponibile, aliquota e sanzioni, resta unicamente demandata alla facoltà dell'Autorità portuale di determinare, con normativa secondaria, l'ammontare della base imponibile, nel rispetto del principio della riserva di legge, relativa, posta dall'art. 23 Cost., sulla base di criteri predeterminati (Cass. S.U. n. 18262/2004; cass. n. 21136/2016; n. 6061/2017). Orbene, alla luce della [L. n. 281 del 1970](#), art. 2, comma 1 - secondo cui "L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche" - il presupposto dell'imposta regionale per cui è causa va individuato nell'occupazione o nell'uso assentiti di beni demaniali o del patrimonio indisponibile dello Stato, indipendentemente dall'Autorità che con il rilascio della concessione costituisce titolo per lo sfruttamento legittimo degli stessi. In altri termini, il presupposto dell'imposta sulle

concessioni di beni del demanio non coincide con il fatto oggettivo del rilascio della concessione da parte dell'autorità statale, ma piuttosto va collegato all'utilizzo da parte del concessionario di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, assumendo rilievo il fatto oggettivo della relazione materiale concretamente instaurata con la cosa, a prescindere dal titolo che eventualmente, consentendola, rende legittimo il godimento ovvero l'utilizzo (Cass. n. 11652 e 11653/2015; n. 11655/2015). La circostanza per cui il canone viene dal D. Lgs. n. 112, ex art. 34, comma 5, "devoluto" alla Regione nell'ambito di una razionale ripartizione delle complessive risorse finanziarie del Paese, dimostra il mantenimento del presupposto impositivo consistente, appunto, nell'occupazione e nell'uso assentito di beni tuttora appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato; in effetti, non si farebbe luogo ad alcuna "devoluzione" di canone se i beni non fossero demaniali o non appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato. Né, contrariamente a quanto dedotto dal controricorrente, può dubitarsi della legittimità costituzionale della disposizione regionale che prevede la corresponsione diretta del tributo alla Regione trattandosi di entrata tributaria per legge "attribuita" alle Regioni (**L. n. 281 del 1970**, art. 1, lett. a)). Dunque concludendo: a) l'imposta per la concessione del demanio marittimo, ad esclusione di quelle che riguardano le grandi derivazione di acque pubbliche, compete alla Regione; b) presupposti dell'imposta sono l'occupazione e l'uso assentiti dei beni demaniali; c) l'imposta è dovuta alla Regione indipendentemente dall'Autorità, Regionale o Statale, cui compete il rilascio della concessione (vedere la citata Cass. civ. n.6714/2020). Risulta dunque irrilevante nel caso di specie che via sia stata un'autorizzazione all'uso rilasciata dall'Autorità Portuale. Appare di conseguenza legittima la pretesa tributaria della Regione. Le altre questioni devono ritenersi assorbite. L'incertezza in materia giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi. P.Q.M. rigetta l'appello e compensa le spese.